

**Regolamento Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato e dei Prodotti Agro Silvo Pastorali – Edizione 2024**

**N.B:** E' organizzata a Sant'Agata Feltria (RN) la " Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato e dei Prodotti Agro Silvo Pastorali", di seguito più brevemente chiamata "Fiera", dall'Associazione Pro loco di Sant'Agata Feltria, con sede a Sant'Agata Feltria Piazza Garibaldi, 12 C.A.P. 47866 P.Iva 020291904716, di seguito definita "Organizzatore".

**Articolo 1: tipologia di manifestazione**

- 1) Il presente regolamento vale a disciplinare i rapporti contrattuali intercorrenti tra l'organizzatore e gli espositori e tutte le modalità di svolgimento della Fiera che si effettua in Sant'Agata Feltria (RN) durante tutte le domeniche del mese di ottobre.
- 2) La fiera è una manifestazione fieristica a carattere tematico ed è specializzata nella promozione e vendita di tartufo, prodotti agro-silvo-pastorali e artigianato.
- 3) La fiera si svolge in aree configurate a merceologia esclusiva stabilite in una planimetria particolareggiata che verrà spedita agli operatori e ai produttori ammessi in fiera.
- 4) L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito della fiera è disciplinato dalle norme ed indirizzi per il settore commerciale, dal presente regolamento e dalle norme inserite in altri regolamenti di cui si renda necessario dare applicazione.
- 5) La partecipazione alla fiera è consentita ai soli operatori e produttori economici che trattano le merceologie previste dal presente regolamento.
- 6) L'ingresso dei visitatori alla manifestazione fieristica è gratuito.

**Articolo 2: ammissione alla manifestazione**

- 1) La domanda di partecipazione deve essere compilata sugli appositi moduli predisposti dall'organizzatore.
- 2) Il richiedente è tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni indicate nella modulistica predisposta dall'organizzatore, ed anche ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta dall'organizzatore per poter decidere in ordine ad essa e per valutare la sussistenza o la permanenza delle condizioni di partecipazione.
- 3) La vendita dei prodotti esposti, la somministrazione di cibi e bevande anche per la degustazione, deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti e comunque all'interno dello spazio assegnato, salvo accordi con l'Organizzatore.
- 4) L'espositore è tenuto a mettere in mostra solo i prodotti indicati nella domanda di partecipazione e autorizzati dall'Organizzatore, per tutta la durata della manifestazione ed entro i limiti dello spazio assegnato.
- 5) Le domande di partecipazione degli stand, in originale, complete di tutta la documentazione richiesta e del presente regolamento firmato, devono pervenire tassativamente alla Pro Loco di Sant'Agata Feltria entro e non oltre 90 giorni dall'inizio della manifestazione. La data di presentazione ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale, se inviata per posta con raccomandata, o dalla data del protocollo dell'associazione. Saranno escluse le domande inoltrate successivamente ai termini indicati, incomplete o presentate tramite fax, fotocopia, email. Alle domande deve essere allegata copia della visura camerale del registro ditta.

**Articolo 3: assegnazione degli spazi espositivi**

- 1) L'assegnazione dello stand è di esclusiva e discrezionale competenza dell'organizzazione, in conformità del piano generale della fiera, che prevede raggruppamenti merceologici che potranno essere variati in qualsiasi momento ad insindacabile decisione dell'organizzazione stessa. Le domande di partecipazione, saranno accolte sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - a) caratteristiche e qualità del prodotto per aree a merceologia esclusiva
  - b) numero di presenze in fiera
  - c) caratteristiche estetiche dello stand.
- 2) Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, a coloro a cui verrà accettata la domanda stessa, sarà recapitata la planimetria particolareggiata indicante lo spazio fieristico assegnato, la corrispondente metratura nonché tutte le indicazioni che l'organizzazione riterrà opportuno far sottoscrivere.
- 3) Gli espositori che dovessero rinunciare, per qualsiasi motivo, compresa la malattia documentata, allo spazio espositivo assegnato, potranno essere esclusi dalla partecipazione a future edizioni della manifestazione.
- 4) La concessione dello stand avviene con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per quanto concerne la merceologia trattata. Le domande concernenti altri prodotti non compresi nella specializzazione del mercato, di cui all'articolo 1 sub 2 del presente regolamento, non potranno essere accolte.
- 5) In caso di mancata accettazione della richiesta di partecipazione, l'organizzatore ne darà motivata comunicazione.

**Articolo 4: canone di partecipazione alla fiera**

- 1) La concessione dello stand è assoggettata al pagamento della quota di partecipazione dovuta all'ente organizzatore per servizi vari inerenti all'organizzazione della fiera e al pagamento della tassa di concessione di suolo pubblico (Tosap).
- 2) Coloro che intendono usufruire delle strutture fisse di proprietà dell'organizzatore, dovranno farne esplicita richiesta e saranno tenuti all'erogazione di un ulteriore canone.
- 3) Gli importi stabiliti, come dal presente articolo, dovranno essere versati tramite bonifico bancario entro i 7 giorni antecedenti la prima giornata di fiera. Per essere ammessi al posteggio assegnato, si dovrà esibire ricevuta dei versamenti debitamente effettuati pena l'esclusione. L'Organizzatore si riserva la facoltà di vietare l'apertura dello stand a coloro che non dimostrino l'avvenuto pagamento e di inserire all'interno dello spazio altri espositori. Ciò comporterà l'esclusione dello standista inadempiente a tutte le giornate di manifestazione.
- 4) Considerando il breve anticipo richiesto per il pagamento, rispetto all'inizio della manifestazione, condizione scelta per agevolare gli espositori, l'Organizzatore si riserva il diritto di trattenere la quota versata in caso di una o più assenze, anche documentate per malattia. Nel caso d'interruzione per condizioni atmosferiche avverse o di sospensione della fiera dopo la sua apertura, all'espositore non compete alcun rimborso né può far valere alcun diritto.
- 5) Le affissioni pubblicitarie esposte nel perimetro fieristico nel periodo della manifestazione vanno corrisposte all'Associazione Pro Loco nella misura della pubblicità sul giornalino della manifestazione.
- 6) Per l'occupazione dello spazio antistante i locali aperti solamente nel periodo fieristico ( apertura d'ingresso + 1 metro a destra e a sinistra), va corrisposto all'Associazione Pro Loco, una quota nella misura forfettaria di euro 75,00+iva a domenica di fiera.
- 7) Gli espositori partecipanti alla fiera sono tenuti a corrispondere all'organizzatore (Pro loco), previo rilascio di fattura, il canone dovuto determinato come segue:

**Settore alimentare**

- Stand di vendita tartufi: € 300,00 + iva per ogni giorno di fiera, comprensivo di noleggio gazebo;
- Stand di vendita per alimenti con preparazione e trasformazione in loco: € 75,00 + € 6,00 al mq + iva per ogni domenica di fiera;
- Stand per la vendita di prodotti alimentari senza preparazione trasformazione in loco: € 50,00 + € 5,00 al mq + iva per ogni domenica di fiera

**Settore non alimentare**

€ 25,00 + € 4,00 al mq + iva per ogni domenica di fiera.

**"Artigiani al lavoro": artigiani che effettuano dimostrazione in loco, posizionati in via Severino Celli, via Vittorio Emanuele II, piazzetta Fabri con pertinenza di via De Maschi**

€ 25,00 + € 5,00 al mq + iva per ogni domenica di fiera, il tutto scontato del 50%.

**Produttori di miele e/o prodotti ortofrutticoli**

€ 25,00 + € 5,00 al mq + iva per ogni domenica di fiera.

Gli stand collocati all'interno della sala delle scuderie dovranno corrispondere all'Associazione Pro Loco una quota complessiva pari a 14,00 al mq + iva per ogni giornata di fiera

**Articolo 5: orari**

- 1) La fiera si svolge dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Lo spazio espositivo deve rimanere allestito durante tutto l'orario di svolgimento indicato. I veicoli di trasporto devono essere tassativamente rimossi dal perimetro fieristico entro le ore 8,30 e non possono essere riammessi prima della chiusura della manifestazione.
- 2) L'Organizzatore si riserva la facoltà di escludere gli inadempienti dalle future giornate di manifestazione. In caso di condizioni metereologiche avverse gli espositori, equipaggiati come dal successivo articolo 6 punto 9, si impegnano a mantenere la postazione fino al termine della manifestazione, tranne che per diversa indicazione dell'Organizzatore.

**Articolo 6: svolgimento della fiera**

- 1) E' obbligatorio per ogni singolo partecipante tenere in modo ben visibile l'autorizzazione, dalla quale risultino gli estremi del permesso amministrativo, il numero dello stand, nonché le merceologie per le quali è stata rilasciata la autorizzazione.

- 2) Ogni responsabilità per ogni rischio di qualunque natura (furti, condizioni metereologiche avverse, danneggiamenti ecc...compresi quelli naturali e di forza maggiore) per quanto esposto o fa parte della mostra è a carico dell'espositore. Il partecipante è inoltre responsabile di tutti i danni causati alle persone o alle cose dai prodotti esposti, dagli impianti e dalle costruzioni eseguite, dalle installazioni e dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal personale alle sue dipendenze. E' fatto divieto agli espositori dividere il proprio posteggio con altri sprovvisti della relativa autorizzazione.
- 3) La collocazione degli oggetti deve avvenire all'interno degli spazi numerati e assegnati nella prescritta autorizzazione. Gli operatori sono tenuti a parcheggiare i veicoli di trasporto nei luoghi di sosta che saranno loro indicati. E' vietato il commercio itinerante su aree pubbliche all'interno del mercato.
- 4) Gli espositori sono tenuti a partecipare alla fiera con strutture adeguate e con colori chiari e non eccessivamente vistosi. Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie del posteggio, essere decorosi, a tema con la manifestazione e confacenti al prestigio della stessa.
- 5) Al termine di ogni giornata di fiera lo spazio espositivo deve essere lasciato nelle condizioni di pulizia e di integrità presenti all'inizio della manifestazione. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato e al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti in sacche ben chiuse (che non unghino, sporchino o danneggiino in alcun modo la pavimentazione) da depositare al bordo del posteggio o in appositi contenitori. E' vietato l'uso di chiodi, punte di ferro, o qualsiasi altro materiale che possa danneggiare lo spazio assegnato. Gli espositori che effettuano somministrazione di alimenti dovranno munirsi di pavimentazione idonea, sia all'interno che nelle adiacenze della vendita. Coloro che non si atterrano a tali disposizioni saranno oggetto di provvedimenti da parte della polizia municipale.
- 6) Gli stand forniti dall'associazione pro-loco dovranno essere riconsegnati al termine della fiera nelle condizioni di pulizia e con le forniture in dotazione all'inizio della fiera.
- 7) E' severamente vietato l'uso non autorizzato di strutture e/o attrezzature della fiera e del paese da parte degli espositori. L'Organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di elevare addebiti all'espositore che abbia provocato un qualsiasi danno alle strutture e/o attrezzature suddette. Il danno verificato e quantificato verrà stabilito a seguito di rilievi dell'Ufficio tecnico comunale.
- 8) E' consentita la vendita al dettaglio con la clausola "consegna immediata" nel rispetto delle normative amministrative, sanitarie e fiscali vigenti.
- 9) Gli espositori sono obbligati ad equipaggiare i propri mezzi in maniera idonea e come previsto da leggi e/o ordinanze sull'argomento e a dotarsi di strutture ed attrezzature adeguate anche ad eventuali giornate di maltempo. In caso di condizioni metereologiche avverse l'espositore dovrà essere munito di tutti i mezzi necessari a mantenere curati ed utilizzabili la merce, il suo spazio e le immediate vicinanze.
- 10) Per quanto concerne il consumo energetico, l'Organizzatore assicura l'erogazione di kw 0,6 (600 watt); è dunque obbligatorio dotarsi di lampade a basso consumo energetico. Ogni spazio espositivo è provvisto di allaccio alla rete elettrica. E' fatto assoluto divieto di effettuare "in proprio" l'allacciamento o di manomettere gli impianti. L'espositore sarà ritenuto responsabile di tutti gli eventuali disservizi e danni derivanti da allacciamenti effettuati da personale proprio e non autorizzato. L'espositore è tenuto inoltre a verificare personalmente la tensione della rete di alimentazione al momento dell'allacciamento del proprio impianto e delle proprie apparecchiature, esonerando l'organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o cose per l'omesso controllo delle tensioni di alimentazione o per qualsiasi altra causa. Per maggiori erogazioni dovrà essere effettuata apposita richiesta alla pro loco, effettuando il relativo pagamento per i kw richiesti. L'Organizzatore si riserva comunque la facoltà di controllare, durante la manifestazione, l'effettivo quantitativo di energia utilizzato e di addebitare all'espositore eventuali eccessi, in base alle tariffe vigenti.

#### **Articolo 7: subingresso nello stand**

L'autorizzazione dello stand è trasferibile solo con la cessione dell'azienda.

#### **Articolo 8: decadenza**

Deve intendersi decaduta l'autorizzazione dello stand qualora lo stesso non venga utilizzato per una giornata, salvo il caso di assenza documentata per malattia.

#### **Articolo 9: sicurezza**

- 1) Gli espositori sono responsabili, all'interno del loro stand, dell'osservanza della normativa in materia di sicurezza. Il materiale impiegato per l'allestimento degli spazi espositivi dovrà essere incombustibile, ignifugo ed ignifugato. Eventuali impianti elettrici aggiuntivi dovranno essere realizzati osservando scrupolosamente le norme tecniche, la normativa CEI ed il DM n. 7/2008.
- 2) Gli espositori che utilizzano allacci di gas devono presentare all'organizzazione le certificazioni previste dalla normativa.
- 3) L'Organizzatore non risponde dei beni e delle attrezzature di proprietà dei singoli espositori. Sarà quindi onere e cura degli stessi provvedere a stipulare eventuali coperture assicurative a garanzia del rischio al quale detti beni possono andare incontro durante il periodo espositivo.

#### **Articolo 10: sanzioni**

- 1) Gli espositori saranno sospesi con motivato provvedimento e non potranno partecipare fino a un massimo di 5 edizioni, per i seguenti motivi:
- a) inosservanza della normale correttezza commerciale;
  - b) mancato pagamento della quota di partecipazione
  - c) sostituzione con persone esterne all'azienda titolare dello stand, senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa del titolare in originale;
  - d) occupazione abusiva del suolo pubblico in precedenti edizioni del mercato;
  - e) mancato rispetto della disposizione di lasciare l'area libera dai rifiuti prodotti, al termine delle operazioni di vendita;
  - f) ripetute e recidive violazioni di norme del presente regolamento.

#### **Articolo 11: divieti particolari**

- 1) E' severamente vietato accendere fuochi, utilizzare bombole a gas, o introdurre nell'area espositiva materiali esplosivi o comunque pericolosi.
- 2) E' vietato esporre o distribuire, gratuitamente o a pagamento, qualsiasi tipo di materiale grafico (opuscoli, depliant, stampati vari) che non abbia attinenza diretta con il tema della manifestazione, che non abbia carattere strettamente commerciale, o che possa ravvisare una critica o un'offesa, anche indiretta, ad altri espositori. Nello stesso modo è vietato distribuire questionari, petizioni o raccolta di firme non autorizzate.
- E' fatto espresso divieto di attuare, durante la Fiera, campagne di tipo politico e/o religioso.
- 3) E' vietato l'uso di amplificazioni sonore.

#### **Articolo 12**

L'organizzazione si riserva il diritto di riprodurre vedute d'insieme o in dettaglio della fiera, sia interne che esterne, con espressa rinuncia da parte dell'espositore ad ogni diritto d'autore.

#### **Articolo 13: reclami**

I reclami di qualsiasi natura debbono essere presentati per iscritto, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della manifestazione

#### **Articolo 14: privacy – informativa per gli espositori ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003.**

L'Organizzatore, titolare del trattamento dei dati, utilizza i dati personali forniti dall'Espositore e delle ditte da esso rappresentate con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e, previo suo consenso, per aggiornarlo su iniziative e/o offerte della nostra associazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l'esecuzione dei servizi richiesti, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire i servizi indicati.

L'Espositore acconsente a che l'Organizzatore provveda ad inserire i dati personali nel:

- catalogo ufficiale della manifestazione che avrà diffusione in ambito nazionale ed internazionale;
- nel sito di manifestazione e nella lista degli espositori che viene trasmessa, tramite posta elettronica, alle aziende interessate a ricevere informazioni sulla manifestazione.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al I cap. e di cui alle lettere a), b), c), d) e) del II capov), rivolgendosi all'Organizzatore.

Letta l'informativa, l'Espositore, tramite la sottoscrizione del presente contratto di partecipazione, esprime specifico consenso al trattamento dei dati personali conferiti, per le finalità sopra esposte.

Presidente proloco: Lidoni Stefano - Per ulteriori informazioni: [www.prolocosantagatafelria.com](http://www.prolocosantagatafelria.com)